



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)



COMUNE DI COPERTINO

PROV. DI LECCE

Programmazione 2007-2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Avviso congiunto MIUR - MATTM prot. n° 7667 del 15/06/2010 - per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici - PON "Ambienti per l' apprendimento"

**Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento
normativo presso l'edificio scolastico Comprensivo 4°
Polo, ubicato in Copertino alla Via Regina Isabella**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO : CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME AMM.VE

RAPP. :

DATA

TAVOLA n. 5.0

RUP
Prof. O. CASTELLANO

SUPPORTO AL RUP
Arch. M. Carrozzo

PROGETTISTI:

Ing. A. Verdesca

Arch. F. Calasso

Geom. M. Manieri

Geom. P. De Benedittis

Coord. della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione:

Geom. P. De Benedittis



PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	6
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	6
Art. 1 - Oggetto dell'Appalto	6
Art. 2 - Ammontare dell'Appalto	8
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto	8
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	9
Art. 5 – Lavori eseguibili con qualificazione obbligatoria	9
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	10
Art. 6 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	10
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto	10
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'Appalto e il Contratto	10
Art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore	12
Art. 10 - Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio e nomina del Direttore di Cantiere	12
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	12
Art. 12 – Funzioni, compiti e responsabilità del Committente	13
Art. 13 – Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori	13
Art. 14 - Risoluzione del Contratto	14
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	16
Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori	16
Art. 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori	17
Art. 17 - Sospensioni e proroghe	17
Art. 18 - Penali in caso di ritardo	17
Art. 19 – Cronoprogramma dei lavori e programma esecutivo dell'Appaltatore	18
Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	19
Art. 21 – Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini	19



CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	20
Art. 22 - Anticipazione	20
Art. 23 - Pagamenti in acconto, ritenute e garanzie	20
Art. 24 - Pagamenti a saldo	20
Art. 25 – Tempi necessari per il pagamento delle rate di acconto	21
Art. 26 - Tempi necessari per il pagamento della rata di saldo	21
Art. 27 - Revisione prezzi	21
Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	21
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	22
Art. 29 - Lavori a corpo e a misura	22
Art. 30 - Valutazione e contabilizzazione dei lavori a corpo	22
Art. 31 - Valutazione dei lavori in economia	24
Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	24
Art. 33 - Valutazione e contabilizzazione degli oneri della sicurezza	24
CAPO 6 - CAUZIONI e GARANZIE	25
Art. 34 - Cauzione provvisoria	25
Art. 35 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	25
Art. 36 – Riduzione delle garanzie	26
Art. 37 - Assicurazione a carico dell'impresa	26
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	27
Art. 38 – Autonomia ed eccezioni dell'Appaltatore	27
Art. 39 - Variazione dei lavori	27
Art. 40 – Varianti per errori od omissioni progettuali	27
Art. 41 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	28
Art. 42 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	28
Art. 43 - Esecuzione d'ufficio dei lavori	28
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E SICUREZZA	29
Art. 44 – Norme generali in materia di sicurezza sul lavoro	29



Art. 45 – Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	30
Art. 46 – Piano Operativo di Sicurezza (POS)	30
Art. 47 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	30
Art. 48 - Stima dei costi per la sicurezza	31
Art. 49 – Disposizioni riguardanti il personale dipendente	31
Art. 50 – Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi ed imprese subappaltatrici	31
Art. 51 – Compiti del Direttore Tecnico in materia di sicurezza	31
Art. 52 – Compiti del Capo cantiere in materia di sicurezza	32
Art. 53 – Attività del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)	32
Art. 54 – Accertamento delle violazioni in materia di sicurezza e relativi provvedimenti	33
Art. 55 – Caratteristiche della sospensione lavori per ragioni di sicurezza	33
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	35
Art. 56 - Subappalto	35
Art. 57 - Responsabilità in materia di subappalto	36
Art. 58 – Pagamento dei subappaltatori	36
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	37
Art. 59 - Ultimazione dei lavori dei lotti di intervento	37
Art. 60 - Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione	37
Art. 61 – Collaudo (o certificazione di regolare esecuzione)	37
Art. 62 - Presa in consegna dei lavori ultimati	38
CAPO 11 - NORME FINALI	39
Art. 63 - Riserve dell'Impresa e definizione delle controversie	39
Art. 64 – Rappresentanza dell'Appaltatore – Direttore tecnico di cantiere	40
Art. 65 - Qualità e accettazione di materiali, beni e forniture	40
Art. 66 - Oneri a carico dell'Appaltatore	41



Art. 67 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore	44
Art. 68 – Condizioni speciali per lo svolgimento dell'Appalto	45
Art. 69 – Prove e verifiche dei lavori, riserve dell'Appaltatore	45
Art. 70 – Cartello di cantiere	46
Art. 71 – Documenti da custodire in cantiere	46
Art. 72 – Adempimenti di fine lavori	47
Art. 73 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	47
Art. 74 - Custodia del cantiere	48
Art. 75 – Spese contrattuali, imposte, tasse	48



PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art.1 Oggetto dell'Appalto
Art.2 Ammontare dell'Appalto
Art.3 Modalità di stipulazione del contratto
Art.4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Art.5 Lavori eseguibili con qualificazione obbligatoria

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

1. L'oggetto dell'Appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per l'attuazione di un intervento di:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA di un EDIFICIO SCOLASTICO

sito all'interno del centro abitato di Copertino, di seguito sinteticamente descritto.

2. Sono compresi nell'Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo (PE), con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai disegni esecutivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo la Regole dell'Arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'Appalto, risultano dai disegni del PE parte integrante del Contratto.
5. Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopraccitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.
6. L'Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall'Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell'Appalto stesso, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano l'oggetto dell'Appalto sono di seguito sinteticamente elencati facendo riferimento a quelli principali, salvo ulteriori e più dettagliate indicazioni e approfondimenti riportati nei grafici di progetto, nella relazione generale, nelle voci di E.P. o in altri documenti allegati al Contratto, ovvero che fossero oggetto di disposizione da parte della Direzione dei Lavori in fase esecutiva: si rinvia comunque alla Relazione Generale di progetto per ogni ulteriore più approfondita descrizione delle attività realizzative da attuare.

L'intervento in esame ha per obiettivo quello di eseguire la manutenzione straordinaria di un immobile esistente di proprietà comunale al fine di adeguarlo alle funzioni cui è destinato: **a tal fine L'Istituto Scolastico, in accordo con l'Amministrazione Comunale ha conseguito specifico finanziamento da parte del MIUR nell'ambito del P.O.N. 2007/2013 Ambienti per l'apprendimento (FESR).**

L'immobile oggetto di intervento è collocato all'interno del centro abitato di Copertino, è del tutto isolato rispetto ad altri edifici circostanti e risulta perimetrato da strade pubbliche (via Regina Isabella, via G. il Normanno, via Michelangelo Buonarroti e via San Francesco da Paola).

L'edificio si presenta composto da uno schema classico ad "C" ed è costituito da tre corpi di fabbrica uniti tra loro, che si sviluppano a piano terra - rialzato e piano primo. Il piano terra - rialzato è collocato a circa +1,00 m rispetto al piano di riferimento stradale (via Regina Isabella ±0,00).

La superficie complessiva dell'edificio (P.T.-R. + P.P.) è di circa 2.034 mq.

La struttura è accessibile da due ingressi da via Regina Isabella e da un ingresso carraio da via Michelangelo Buonarroti.

Dal cortile interno, si accede alla palestra di recente realizzazione.

Nello stesso isolato è ubicato l'edificio destinato alla scuola elementare.

L'edificio si presenta complessivamente in discrete condizioni di conservazione, ma mostra sulle pareti in cls evidenti fenomeni di degrado con distacco dei copri ferri e diffuso ammaloramento delle componenti edilizie.

Il corpo di fabbrica è costituito da una struttura portante in cemento armato (plinti, pilastri, travi e solaio latero-cemento e da pareti di tamponamento in tufo lungo il perimetro esterno. Le pareti interne sono costituite da tramezzature in fette di tufo di spessore variabile. Le coperture sono impermeabilizzate con lastrici in pietra tipica di "Cursi" e delimitate da adeguati parapetti.



L'edificio, realizzato a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, non ha subito interventi di trasformazione se non interventi mirati sugli impianti.

Gli interventi previsti nel presente progetto sono finalizzati alla manutenzione straordinaria di un immobile comunale sito in Copertino alla via Regina Isabella, destinato ad Edificio Scolastico, e consisteranno in un insieme sistematico di opere che potranno consentire l'adeguamento alle esigenze e alle attività programmate nello stesso, nel rispetto dei necessari requisiti tecnologici e di benessere (elettrico, igienico-sanitario, termo-igrometrico) e il conseguimento dei requisiti di sicurezza necessari per le strutture aperte al pubblico.

In sintesi, quindi, gli interventi da attuare sull'immobile in oggetto possono sintetizzarsi nei seguenti:

- Sostituzione della rubinetteria dei servizi igienici esistenti con miscelatori aventi caratteristiche idonee al risparmio idrico;
- Adeguamento impianto antincendio esistente mediante sostituzione gruppo pompe, quadro elettrico e separazione ambienti con porte REI.
- Revisione impianto di dispersione con fissaggio gabbia mediante zavorre da posizionare sul lastricato solare e ripristino e protezione delle calate.
- Rifacimento linea elettrica di alimentazione riflettori situati sulle terrazze.
- Interventi mirati alla eliminazione delle barriere architettoniche mediante impianto ascensore e rampa per diversamente abili sull'ingresso principale.
- Revisione e manutenzione del lastricato solare;
- Trattamento superfici esterne in cemento armato a faccia vista e superfici rivestite da intonaci.

Gli interventi previsti nel presente progetto, coincidenti con quelli indicati nella proposta di candidatura formulata dall'Istituto relativamente al PON FESR "Ambienti per l'Apprendimento" – Obiettivo C, suddivisi per singole azioni, sono di seguito dettagliatamente descritti.

AZIONE C1 - INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Nell'ambito di tale azione si realizzeranno i seguenti interventi improntati al miglioramento del risparmio idrico:

- Sostituzione della rubinetteria, saracinesche, apparecchi di intercettazione varie esistenti nei servizi igienici del plesso scolastico e della palestra con gruppo monocomando cromato, conforme alla norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabi, bidet con bocchetta di erogazione con filtro incorporato e scarico;

AZIONE C2 - INTERVENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

(MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI)

Nell'ambito di tale azione sono stati previsti i seguenti interventi:

- Adeguamento impianto antincendio esistente mediante adeguamento del Quadro Elettrico Generale e sottoquadri, rifacimento completo dell'impianto elettrico, con installazione gruppo di pressurizzazione con 2 elettropompe UNI EN 12845 di servizio per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio e una elettropompa pilota.
- Installazione di porte REI necessaria alla separazione degli ambiti tra riserva idrica, gruppo pompe e ambienti di servizio.

AZIONE C3 - INTERVENTI PER AUMENTARE L'ATTRATTIVITA' DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Nell'ambito di tale azione sono stati previsti i seguenti interventi:

- Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, con apposita attrezzatura al fine di eliminare le vernici, pitture presenti sulle facciate.
- Ripristino delle strutture in calcestruzzo degradate mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura. Spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso saldatura di monconi, trattamento con prodotto bi componente a base cementizio.

AZIONE C4 - INTERVENTI PER GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' A TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI

- Installazione ascensore ad azionamento elettrico di tipo automatico con cabina delle dimensioni larghezza 1,10 e profondità 1,40, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la corrosione in pannelli a specchiature verticali interamente rivestiti in laminato plastico su vano esistente previo adeguamento dello stesso completo di dispositivi di sicurezza, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo faretti dicroici incassati, pavimento con fondo fisso in linoleum.
- Realizzazione rampe per diversamente abili da posizionare in prossimità dell'ingresso principale complete di pavimentazione antiscivolo e ringhiera metallica

L'intervento progettato prevede, quindi, la manutenzione straordinaria e l'adeguamento dell'immobile in esame comportando opere rientranti nell'ambito delle seguenti macro-categorie:

- | OPERE EDILI | IMPIANTI |
|-------------------------------------|--|
| • demolizioni e rimozioni; | • sistemi illuminotecnica d'emergenza; |
| • sub-sistemi di chiusura (infissi) | • impianto idrico-fognario; |



- sub-sistemi di protezione e impermeabilizzazione;
- impianto elettrico e di messa a terra.

Le opere da attuare sono state descritte ed evidenziate in dettaglio negli elaborati grafici di progetto, nella relazione generale e nell'elenco prezzi, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento e specificazione.

Art. 2 - Ammontare dell'Appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

Tabella A

		Colonna A) Importo di lavori e forniture (A)	Colonna B) Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e costo della manodopera (B)	TOTALE (A)+(B)
1	a corpo	€ 188.778,12	€ 76.205,95	€ 264.984,07
TOTALE		€ 188.778,12 (importo assoggettabile a ribasso d'asta)	€ 76.205,95 (importo non assoggettabile a ribasso d'asta)	€ 264.984,07

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori e delle forniture di cui alla precedente tabella A, COLONNA A), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere in attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e al costo per la manodopera come definito nella tabella A, COLONNA B), **non soggetti ad alcun ribasso**, di cui al combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. ("Codice degli Appalti"), dell'articolo 100, comma 1, e allegato XV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (c.d."T.U. Sicurezza"), e all'art. 82, comma 3bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi del comma 4, articolo, 53, D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 43, comma 6, e 120 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163" (da questo momento "Regolamento").
2. L'importo del Contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 120 del "Regolamento".
3. I prezzi unitari, offerti in sede di gara, non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, resta fisso e invariabile, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali, ancorché rettificati o integrati dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi; tutti gli oneri derivanti da maggiori dimensionamenti delle opere in oggetto sono, pertanto, a completo carico dell'aggiudicatario, avendo questo dichiarato di ben conoscere i luoghi, di aver effettuato uno studio approfondito del progetto ritenendolo adeguato ed eseguibile in ogni sua parte e tenuto conto di ciò nel prezzo chiuso offerto in sede di gara.
4. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, essendo il contratto da stipulare "a corpo", si intende offerto e applicato all'importo lavori messo a base di gara (art. 82, comma 2, punto b), D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.).
5. I prezzi posti a base di gara, indicati in relazione al lavoro a corpo, sono vincolanti per l'appaltatore anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate ai sensi dell'art.132 del D.L.vo n.163/2006 e ss.mm.ii., e che siano estranee ai lavori già previsti.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna A), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e il costo della manodopera, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna B), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e, in particolare, nella descrizione degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera.
7. E' fatto obbligo di accompagnare l'offerta, a pena di inammissibilità, con dichiarazione di avere effettuato sopralluogo conoscitivo dell'immobile oggetto di intervento e di aver svolto studio approfondito del progetto, di averlo ritenuto adeguato e realizzabile al costo corrispondente all'offerta presentata.
8. Sulla base degli elaborati di progetto, del computo metrico estimativo e delle considerazioni tecniche afferenti la realizzazione delle opere, all'interno del presente Capitolato sono state individuate le partite contabili sulla base delle quali verrà effettuata la contabilizzazione delle lavorazioni, nonché la rispettiva incidenza percentuale rispetto alla totalità dell'opera.



Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato «A» del "Regolamento", i lavori previsti dal Contratto sono classificabili nella categoria prevalente di opere generali c.d. **OG1 «Edifici civili e industriali»**.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art.118 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e degli artt.107, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, a scelta dell'impresa, sono tutte subappaltabili alle statuite condizioni di legge, secondo le prescrizioni dell'art. 56 del presente Capitolato Speciale:

Tabella B

Individuazione categoria prevalente e categorie scorporabili (art.108, D.P.R. 207/2010)					
TIPOLOGIA di LAVORI		CATEGORIE (allegato A D.P.R. 207/2010)			Incidenza della manodopera (%)
1	Edifici civili e industriali e forniture	prevalente	OG1	€ 193.268,22	30,280
2	Impianti tecnologici	scorporabile	OG11	€ 61.397,71	28,413

Art. 5 – Lavori eseguibili con qualificazione obbligatoria

1. I lavori, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 3, e al relativo regolamento di attuazione, possono essere realizzati dall'Appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti: in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa subappaltatrice.



CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art.6 Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto
- Art.7 Documenti che fanno parte del contratto
- Art.8 Disposizioni particolari riguardanti l'Appalto e il Contratto
- Art.9 Fallimento dell'Appaltatore
- Art.10 Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio e nomina del Direttore di Cantiere
- Art.11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
- Art.12 Funzioni, compiti e responsabilità del Committente
- Art.13 Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori
- Art.14 Risoluzione del Contratto

Art. 6 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva; in ogni caso, vale quanto disposto, nel merito, dalla Direzione dei Lavori.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto:
 - a) il Capitolato Generale (ove menzionato nel Bando o nell'invito);
 - b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni (di cui all'elenco elaborati tecnico-grafico-documentali di progetto esecutivo);
 - d) l'Elenco dei prezzi unitari;
 - e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., art.1000 e allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - f) il cronoprogramma;
 - g) le polizze di garanzia;
 - h) il POS.
2. Fanno inoltre parte integrante del Contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - ⇒ il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
 - ⇒ l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
 - ⇒ il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
 - ⇒ il Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, negli articoli non abrogati dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;
3. **Non fanno invece parte del Contratto** e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - ⇒ il **Computo Metrico Estimativo**;
 - ⇒ le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii.;
 - ⇒ le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'Appalto e il Contratto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in



materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto, delle "Linee guida" per l'attuazione da parte dei beneficiari degli interventi di riqualificazione degli edifici pubblici scolastici finanziati a valere sul PON FESR Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" ai sensi dell'avviso congiunto MIUR-MATTM del 15 giugno 2010, del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3 del "Regolamento", l'Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dell'Appalto, il tutto come da apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile del Procedimento, prima della stipulazione del Contratto.
3. **L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione del luogo e/o dell'immobile ove si svolgeranno i lavori, dell'area di lavoro e delle sue adiacenze e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.** In particolare, quindi, l'Appaltatore dichiara di:
 - aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
 - di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche previste e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
 - di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole d'arte, anche in merito ai terreni di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo che i lavori sono previsti a norma di legge ed a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibili, senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
 - di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
 - di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.
4. L'Appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel Contratto, o a cause imprevedute e imprevedibili.
5. Salvo quanto previsto dal presente Capitolato e dal Contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia. Le parti si impegnano comunque all'osservanza:
 - a. delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 - b. delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'Appalto;
 - c. delle Norme Tecniche e decreti di applicazione;
 - d. dal D.P.R. 380/01 parte II;
 - e. delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
 - f. di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
 - g. dei disegni di progetto;
 - h. dell'Elenco prezzi unitari allegato al Contratto;
 - i. **delle "Linee guida" per l'attuazione da parte dei beneficiari degli interventi di riqualificazione degli edifici pubblici scolastici finanziati a valere sul PON FESR Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" ai sensi dell'avviso congiunto MIUR-MATTM del 15 giugno 2010.**
5. Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente Capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.
6. In presenza di parti e componenti impiantistiche soggette al D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dal Decreto medesimo, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

 - a. affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto medesimo;
 - b. pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;



- c. garantire l'utilizzazione di materiali prodotti e applicati a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6 del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii.;
 - d. pretendere la presentazione ed acquisire la dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., oltre che tutta la documentazione scritto/grafica *as built*.
7. Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti: in particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.
8. Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata. L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata; in particolare, quindi, potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

Art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 136, 137, 138 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio e nomina del Direttore di Cantiere

1. Come previsto dall'art. 2 del D.M. 145/2000 e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione dei Lavori: ove non abbia in tale luogo uffici propri, potrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali o presso lo studio di un professionista; **tale domicilio dovrà essere comunicato per iscritto alla Stazione Appaltante, prima della stipula del Contratto.**
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, è presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto; inoltre dovrà comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di Appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
4. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o dei soggetti di cui ai commi 2 o 4 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 4 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del Progetto Esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto concerne l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni



contrattuali, si fa riferimento esplicito all'art. 167 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e artt. 16 e 17 del D.M. 145/2000 e ss.mm.ii.

Art. 12 – Funzioni, compiti e responsabilità del Committente

1. Il Committente (L'Istituto scolastico, sulla base dell'accordo ex art. 15 L. 241/90 e ss.mm.ii. siglato con il Comune di Copertino) è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'Appalto. Al Committente compete, con le conseguenti responsabilità:
 - a. provvedere a far predisporre il Progetto Esecutivo delle opere date in Appalto;
 - b. provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto;
 - c. nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
 - d. nominare il Collaudatore delle opere, se necessario;
 - e. acquisire, da parte delle competenti Autorità, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate (per quanto disposto con l'accordo siglato con il Comune di Copertino nessun assenso né titolo abilitativo è richiesto per la realizzazione dell'opera da parte dello stesso ente proprietario competente sul territorio);
 - f. nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);
 - g. nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori;
 - h. svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 - i. provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
 - l. sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
 - m. provvedere alla verifica dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato dell'Appaltatore, ovvero allo stesso di fornire altra attestazione di professionalità oltre ad una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili;
 - n. chiedere all'Appaltatore di attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
 - o. chiedere all'Appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
 - p. trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare. Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza.
2. Il Committente istituirà un ufficio di Direzione dei Lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento, costituito dal Direttore dei Lavori e da eventuali assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.
3. Il Committente dichiara inoltre di riconoscere l'operato del Direttore dei Lavori quale suo rappresentante per tutto quanto attiene all'esecuzione dell'Appalto, nell'ambito delle sue competenze e dei compiti previsti dalla legge.

Art. 13 – Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori

1. Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l'Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall'ufficio della Direzione dei Lavori e, in particolare, relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.
3. In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto ad eseguire quanto segue:
 - accertare che, all'atto dell'inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell'Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;
 - vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta Regola d'Arte ed in conformità al progetto, al Contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l'Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;
 - effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell'accettazione degli stessi;
 - trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che l'Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
 - redigere il Giornale dei Lavori (eventualmente in contraddittorio con l'Impresa Esecutrice);



- sollecitare l'accordo fra il Committente e l'Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto;
 - coordinare l'avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l'installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;
 - fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;
 - svolgere l'alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all'emissione degli stati di avanzamento e dello stato finale delle opere;
 - redigere in contraddittorio con l'Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;
 - redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;
 - assistere ad eventuali collaudi;
 - redigere il certificato di regolare esecuzione.
4. Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell'opera derivanti dall'omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.
5. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

Art. 14 - Risoluzione del Contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a. frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
 - g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., o ai Piani di Sicurezza integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza con le modalità previste dalla legge o dal presente Capitolato.
2. Il Contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del Contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o della pec, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o un suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo Appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'Appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo Appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di Appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;



- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il Contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite al comma 6, art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.



CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art.15	Consegna e inizio dei lavori
Art.16	Termini per l'ultimazione dei lavori
Art.17	Sospensioni e proroghe
Art.18	Penali in caso di ritardo
Art.19	Cronoprogramma dei lavori e programma esecutivo dell'Appaltatore
Art.20	Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art.21	Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini

Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a formale consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi dopo che il Contratto sia divenuto efficace, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla sua stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art 153 commi 1 e 2 del "Regolamento"; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione: decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. **L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;** egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
5. Nei casi in cui sia prevista l'esecuzione in lotti, come indicato dal Progetto Esecutivo o dal Piano della Sicurezza, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna. I termini generali per l'esecuzione decorrono dalla data di consegna del primo lotto di lavoro mentre quelli specifici di ogni lotto sono stabiliti nel cronoprogramma.
6. Ai sensi dell'art.153, co.3 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari: **in particolare l'appaltatore deve confermare l'eventuale rilievo quotato, compreso nel progetto esecutivo e tenerne scrupolosamente conto durante la esecuzione dei lavori.**
7. Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore: dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
8. Qualora previsto dal programma dei lavori ovvero dal progetto esecutivo dell'intervento, la consegna dei lavori verrà suddivisa in più consegne parziali alle quali seguiranno altrettanti verbali considerando quale data di consegna, a tutti gli effetti di legge, quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
9. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrisponderci.
10. L'Appaltatore dovrà provvedere dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.



Art. 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori, come previsto dall'Appalto è fissato in **giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Fuori dai casi di cui agli articoli successivi, il termine non può essere sospeso.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle normali manifestazioni atmosferiche: non potranno, pertanto, essere concesse proroghe a tale titolo al termine previsto per l'ultimazione dei lavori.
4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei Lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 17 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccezionali od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a Regola d'Arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti al comma 1), lettere a), b), c) dell'art.132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. e che dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 159, co.1, D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
2. Si applicano gli articoli 158 e 159 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
3. Cessate le cause della sospensione la Direzione dei Lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
4. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 159, co.8 e segg. del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
5. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
6. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.
7. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita: non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento.
8. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
9. Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
10. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una **penale pari all'1,00% (uno per mille) dell'importo netto contrattuale** in conformità all'art.145, co.1, D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
2. In ottemperanza dell'art.145, co.6 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., la penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direzione dei Lavori e potrà essere disapplicata secondo le modalità contenute nel medesimo articolo.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 14, comma 3;



- b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d. nel rispetto delle soglie temporali eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
4. La penale di cui al comma 3, lettera b. e lettera d., è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c. è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 **non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale**; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 – Cronoprogramma dei lavori e programma esecutivo dell'Appaltatore

1. Il cronoprogramma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera: in mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.
2. Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere: in questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento: in base all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. questo documento deve essere approntato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto esecutivo ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera.
3. Entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, e comunque prima del concreto inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione dei Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, e con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e deve essere approvato dalla Direzione dei Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento: trascorso il predetto termine senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Esso deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve, inoltre, essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.
4. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il Progetto Esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4 ovvero quando lo ritenga necessario, a suo insindacabile giudizio.



Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione, a seconda dei casi, delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 21 – Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma superiore a **60 (sessanta) giorni naturali consecutivi** produce la risoluzione del Contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136, 137, 138 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
2. La risoluzione del Contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine perentorio per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.



CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.22	Anticipazione
Art.23	Pagamenti in acconto, ritenute e garanzie
Art.24	Pagamenti a saldo
Art.25	Tempi necessari per il pagamento delle rate di acconto
Art.26	Tempi necessari per il pagamento della rata di saldo
Art.27	Revisione prezzi
Art.28	Cessione del contratto e cessione dei crediti

Art. 22 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto, ritenute e garanzie

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano un importo non inferiore a **euro 90.000,00 (euro novantamila/00)**, al netto della ritenuta di cui al comma 2.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 10 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, è redatta la relativa contabilità e, entro i successivi 15 giorni, viene emesso il conseguente Certificato di Pagamento che deve recare la dicitura "lavori a tutto il" con l'indicazione della data. La somma dei due termini, ai sensi dell'art.143 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., non può comunque superare i 45 giorni e tale distinzione non ha effetto nei rapporti contrattuali con l'Appaltatore.
4. **La Stazione Appaltante provvede alla trasmissione di tutta la documentazione amministrativa, contabile e finanziaria relativa al pagamento del predetto certificato entro i successivi 15 giorni al competente ufficio indicato nel Programma di finanziamento, per l'attuazione da parte dei beneficiari degli interventi di riqualificazione degli edifici pubblici scolastici finanziati a valere sul PON FESR Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" ai sensi dell'avviso congiunto MIUR-MATTM del 15 giugno 2010, per le verifiche e il successivo pagamento, nelle modalità previste dalle "Linee guida", mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.**
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell' art. 35, comma 32, della legge 248/2006 e dell' art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 come introdotto dall' art. 2, comma 9 della legge 286/2006 e dell' art.118, commi 3 e 6 del Codice, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell'affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori;
 - all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell' art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al D.M. 40/2008; in caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all' agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell' esercizio delle attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
 - qualora l'appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente.
7. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del conto finale. L'ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento: con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.



2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 20, comma 2, nulla ostando, è pagata dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, con le modalità descritte al p.to 4 dell'art. 23.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 25 – Tempi necessari per il pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi legali e/o moratori per i tempi occorrenti per la conclusione del procedimento relativo ai pagamenti delle rate di acconto, descritto al p.to 4 dell'art. 23, in quanto indipendente dall'operato della stazione appaltante, sia per quanto stabilito dal programma di finanziamento, sia per il rispetto delle norme che regolano il patto di stabilità degli enti pubblici.

Art. 26 - Tempi necessari per il pagamento della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi legali e/o moratori per i tempi occorrenti per la conclusione del procedimento relativo al pagamento della rata di saldo, descritto al p.to 4 dell'art. 23, in quanto indipendente dall'operato della stazione appaltante, sia per quanto stabilito dal programma di finanziamento, sia per il rispetto delle norme che regolano il patto di stabilità degli enti pubblici.

Art. 27 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art.133 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al Contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 28 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto Contrario è nullo di diritto.



CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.29	Lavori a corpo e a misura
Art.30	Valutazione e contabilizzazione dei lavori a corpo
Art.31	Valutazione dei lavori in economia
Art.32	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera
Art.33	Valutazione e contabilizzazione degli oneri della sicurezza

Art. 29 - Lavori a corpo e a misura

1. Essendo l'opera interamente "a corpo", la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sulla base delle aliquote percentuali applicate alle relative macro-categorie di lavoro effettivamente realizzate.
2. L'opera non prevede la realizzazione di lavori "a misura".
3. Si specifica che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" relativamente alla parte a corpo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile.

Art. 30 - Valutazione e contabilizzazione dei lavori a corpo

1. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
2. L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc., includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.
3. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore. Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente Capitolato e contemplati nel progetto (eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore.
4. Il prezzo a corpo indicato nel presente Capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Capitolato. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa; lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
5. Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere indicate nel progetto, descritte nel Contratto e nel presente Capitolato, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di definizione tra le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle a misura, tutti i lavori oggetto del presente Capitolato dovranno intendersi comprese e compensate dall'importo indicato a corpo, senza esclusioni di sorta. Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc. sia eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dalle Società interessate alle quali l'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza richiesta.
6. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
7. Gli importi relativi agli oneri della sicurezza in applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento verranno determinati, nell'ambito dei S.A.L. delle opere, a seguito di specifica contabilizzazione analitica, condotta con le medesime modalità delle opere principali.
8. La contabilizzazione dei lavori a corpo (cioè per corpi d'opera con relativi importi ed aliquote) sarà effettuata sulla base delle aliquote percentuali rispetto alle quali è ripartito l'intero Appalto, di seguito specificate in tabella D. Le opere a corpo saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata, di volta in volta, sulla scorta della percentuale attribuita a ciascuna categoria di lavorazioni omogenee, nonché della percentuale attribuita alle singole sottocategorie costituenti le stesse categorie



- di lavorazioni omogenee, e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento, nonché con esplicito riferimento alle Azioni PON (C1 – C2 – C4).
9. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono quelli previsti agli artt.181 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la cui tenuta sarà responsabilità del Direttore dei Lavori secondo le prescrizioni legislative vigenti e la cui compilazione e sottoscrizione sarà effettuata in conformità alle medesime normative.
 10. L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; **tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.**
 11. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
 12. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
 13. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Tabella C

OPERE a CORPO

01	opere edili (edifici civili e industriali)	€ 193.268,22	75,891 %
02	opere impiantistiche (impianti tecnologici)	€ 61.397,71	24,109 %
TOTALE OPERE		€ 254.665,93	100,000%
importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)		euro € 188.778,38	
importo oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento: € 10.318,40; costo della manodopera: € 65.887,55 (entrambi non soggetti a ribasso)		euro € 76.205,95	
importo totale lavori ed oneri		euro € 264.984,33	

14. La contabilizzazione sarà effettuata, quindi, **ESCLUSIVAMENTE**, valutando l'esatta percentuale di incidenza delle opere effettuate rispetto all'intero importo di **OGNI SINGOLA AZIONE** come esplicitato nella successiva **Tabella D**, derivante dallo stato di avanzamento effettivo di realizzazione del corpo d'opera medesimo, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori diversi che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Tabella D

	Designazione della AZIONE	Importi	Inc. Lavori%	Inc. Sicurezza %	Inc. Manodopera %
1.0	C1 – FESR 2010 – Interventi per il risparmio energetico		2,493	2,000	25,000
1.1.1	C1- 4 – Risparmio idrico				25,000
1.1.1.a	OG 11 – Impianti Tecnologici	€ 6.348,00	2,493	2,000	25,000
2.0	C2 – FESR 2010 – Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma degli impianti)		30,215	3,864	29,248
2.1.1	C2- 3 – Adeguamento impianto antincendio			3,957	29,339
2.1.1.a	OG 1 – Edifici civili ed industriali	€ 36.744,04	14,428	4,188	30,000
2.1.1.b	OG 11 – Impianti Tecnologici	€ 16.719,98	6,565	3,449	27,885
2.1.2	C2 – 1- Adeguamento impianto elettrico			3,654	29,041
2.1.2.a	OG 1 – Edifici civili ed industriali	€ 9.431,44	3,703	4,122	30,000
2.1.2.b	OG 11 – Impianti Tecnologici	€ 14.053,00	5,518	3,340	28,398
3.0	C3 – FESR 2010 – Interventi per aumentare l'attrattività degli edifici scolastici		27,965	5,657	30,629
3.1.1	C3 – 2 – Rifacimento e/o restauro pareti esterne dell'edificio			5,657	30,629
3.1.1.a	OG 1 – Edifici civili ed industriali	€ 71.216,48	27,965	5,657	30,629
4.0	C4 – FESR 2010 – Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli edifici scolastici		39,327	3,184	19,951
4.1.1	C4 – 7 – Installazione di ascensore per due piani serviti			5,767	29,814



4.1.1.a	OG 1 – Edifici civili ed industriali	€ 16.943,82		6,653	3,902	30,000
4.1.1.b	OG 11 – Impianti Tecnologici	€ 25.123,73		9,865	7,025	29,689
4.1.2	C4 – 2 – Forniture di suppellettili scolastiche				0,000	0,000
4.1.2.a	OG 1 – Edifici civili ed industriali	€ 33.286,07		13,072	0,000	0,000
4.1.3	C4 – 1 – Sostituzione porte interne				3,076	30,000
4.1.3.a	OG 1 – Edifici civili ed industriali	€ 24.799,37		9,738	3,076	30,000
TOTALE OPERE		€ 254.665,93		100,000%		

Art. 31 - Valutazione dei lavori in economia

1. Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente Capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.
2. Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
3. Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
4. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
5. Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
6. Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.
7. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'art.179 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. In occasione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, previa formale richiesta da parte dell'Appaltatore ed esclusivamente per opere in cui l'incidenza della fornitura sia preponderante rispetto a quella della manodopera, potranno essere valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, qualora già accettati dalla direzione dei lavori. In tal caso essi concorreranno, pertanto, nella misura del 30% (trenta per cento) del loro valore contabilizzabile, alla formulazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori.

Art. 33 - Valutazione e contabilizzazione degli oneri della sicurezza

1. Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati analiticamente con le medesime modalità delle opere e delle forniture e l'importo così determinato concorrerà alla formazione dei vari S.A.L. da produrre in fase di svolgimento delle opere.
2. Eventuali proposte di modifica, adeguamento e/o integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento, non potranno comportare costi aggiuntivi per il Committente salvo quelle determinate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione al concorrere delle fattispecie previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



CAPO 6 - CAUZIONI e GARANZIE

- Art.34 Cauzione provvisoria
Art.35 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
Art.36 Riduzione delle garanzie
Art.37 Assicurazione a carico dell'impresa

Art. 34 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art.75 del D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii., è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara le cui caratteristiche dovranno conformarsi a quanto stabilito nel medesimo Decreto.

Art. 35 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto appositamente autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa avrà le caratteristiche richieste dall'art. 75 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dovrà essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del Contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Decreto 163/2006 e ss.mm.ii. da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
7. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'Appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
8. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.



Art. 36 – Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 37 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii., l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo dell'assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo dei lavori a base d'asta al lordo dell'I.V.A..
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 3, con un minimo di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila) e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.



CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.38	Autonomia ed eccezioni dell'Appaltatore
Art.39	Variatione dei lavori
Art.40	Varianti per errori od omissioni progettuali
Art.41	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Art.42	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art.43	Esecuzione d'ufficio dei lavori

Art. 38 – Autonomia ed eccezioni dell'Appaltatore

1. Le opere previste dal Contratto saranno realizzate dall'Appaltatore con propria organizzazione dei mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del Committente.
2. Pertanto l'Appaltatore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi e attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna sulla scorta del Piano Operativo di Sicurezza presentato alla Stazione Appaltante ed a patto che tale organizzazione garantisca che le attività edili vengano svolte salvaguardando la sicurezza dei lavoratori e di terzi e che, soprattutto, tenga conto che le lavorazioni non interferiscano con le attività che si svolgono in prossimità al cantiere.
3. Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 39 - Variazione dei lavori

1. **La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'Appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune**, senza che perciò l'impresa Appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 43, co.8, 161 e 162 e art.132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.
2. **Non sono riconosciute varianti al Progetto Esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei Lavori.** Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione dei Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione: non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto per importi non superiori a quelli normati dalla vigente legislazione.
4. Non saranno considerati altresì varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dall'art.132 del D.Lgs. 136/2006 e s.m.i. per le singole categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.
5. Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del Contratto sono normate nella legislazione e nei regolamenti di riferimento. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del Contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 40 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del Progetto Esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del Contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali



Art. 41 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi allegato al Contratto.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art. 163 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Art. 42 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Anche qualora ricorra il caso di subappalto non autorizzato il fatto non esime l'Appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
3. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Art. 43 - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. qualora, a giudizio del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore procedesse in contrasto con i tempi stabiliti dal programma compromettendo il regolare prosieguo delle opere, la Stazione Appaltante, dopo formale ingiunzione data senza effetto, avrà la facoltà di compiere d'ufficio ed anche a maggiori prezzi, tutto o parte dei lavori non effettuati, con l'ausilio di altri esecutori di sua fiducia.
2. Del pagamento dei relativi importi ai predetti esecutori, sarà presa nota in contabilità e sarà effettuata pari detrazione alle spettanze dell'Appaltatore dovute nello stato d'avanzamento immediatamente successivo.
3. Analogo procedimento verrà attuato qualora l'Appaltatore non esegua gli apprestamenti di sicurezza previsti nel relativo piano e secondo quanto stabilito al Capo 8 del presente Capitolato.



CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E SICUREZZA

Art.44	Norme generali in materia di sicurezza sul lavoro
Art.45	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
Art.46	Piano Operativo di Sicurezza (POS)
Art.47	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Art.48	Stima dei costi per la sicurezza
Art.49	Disposizioni riguardanti il personale dipendente
Art.50	Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi ed imprese subappaltatrici
Art.51	Compiti del Direttore Tecnico in materia di sicurezza
Art.52	Compiti del Capo cantiere in materia di sicurezza
Art.53	Attività del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Art.54	Accertamento delle violazioni in materia di sicurezza e relativi provvedimenti
Art.55	Caratteristiche della sospensione lavori per ragioni di sicurezza

Art. 44 – Norme generali in materia di sicurezza sul lavoro

1. I lavori appaltati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene: tali condizioni sono determinate dalle leggi vigenti, dai documenti di valutazione dei rischi elaborati dall'Appaltatore e dai subappaltatori, dal Piano della Sicurezza e Coordinamento e dal Piano Operativo e/o sostitutivo di Sicurezza allegati al Contratto ed aggiornati in corso d'opera con le modalità normative: i prezzi unitari di cui agli Elenchi Prezzi allegati al Contratto si intendono comprensivi di ogni onere in tal senso.
2. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:
 - di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
 - di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplata nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto). Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
3. Il Committente si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra: inoltre esso, nel caso in cui l'esecuzione dell'opera non proceda secondo quanto stabilito dalle parti e a regola d'arte, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni.
4. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto e/o dell'inizio dei lavori, qualora, per cause previste dalle norme vigenti, lo stesso sia disposto anticipatamente alla stipula del contratto:
 - una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
 - eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, quando queste, sulla base della esperienza di Impresa, siano in grado di garantire meglio la sicurezza nel cantiere;
 - il Piano Operativo e/o sostitutivo di Sicurezza e di dettaglio complementare al Piano di Sicurezza come descritto negli articoli successivi.
5. L'Appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio o incidente in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.
6. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel locale Regolamento Edilizio ed eventuali altri Regolamenti Comunali in merito alla gestione delle attività di cantiere: non potrà, altresì, iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.



Art. 45 – Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
2. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Il Coordinatore formula una valutazione scritta in merito alla predetta documentazione, entro 10 giorni dall'avvenuto ricevimento della stessa: qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
4. Nel caso in cui, durante il corso dei lavori, debbano svolgersi lavorazioni non specificatamente previste o prevedibili in fase contrattuale, l'Appaltatore prenderà tutti gli accordi necessari con il Coordinatore della Sicurezza prima che detti lavori siano eseguiti: ciò sia per la eventuale valutazione dei rischi esistenti, sia per evitare che il lavoro da compiersi possa interferire con la normale attività di coordinamento o condizionare la medesima.

Art. 46 – Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto e/o dell'inizio dei lavori, quando questo fosse disposto prima della stipula stessa, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori: il Piano comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1, art. 17, comma 1 e segg. e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere.
2. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC e deve includere i contenuti minimi previsti all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 47 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del T.U. Sicurezza. Le imprese esecutrici sono obbligate a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Committente o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. **Il PSC ed il POS formano parte integrante del Contratto di Appalto.** Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
2. Nel caso i lavori non rientrino nella sfera di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, a norma dell'art. 131 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., verrà predisposto un Piano Operativo – Sostitutivo avente i requisiti di cui al punto precedente.



Art. 48 - Stima dei costi per la sicurezza

1. Il progetto esecutivo dell'intervento contiene anche la stima degli oneri di sicurezza, in conformità alle indicazioni contenute dell'Allegato XV, punto 4, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 49 – Disposizioni riguardanti il personale dipendente

1. L'Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
2. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere di presidio e apprestamento di interesse; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisorie, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
4. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:
 - i regolamenti in vigore in cantiere;
 - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
 - le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione;
 - tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.
5. L'Appaltatore è inoltre tenuto a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni vengano portate a conoscenza anche dei subappaltatori e da essi osservate rimanendo comunque unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

Art. 50 – Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi ed imprese subappaltatrici

1. Ai lavoratori autonomi e alle imprese subappaltatrici competono le seguenti responsabilità:
 - rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico di cantiere dell'Appaltatore;
 - utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
 - collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
 - non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
 - informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.
2. Nello svolgere tali obblighi i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con l'Appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 51 – Compiti del Direttore Tecnico in materia di sicurezza

1. Il Direttore Tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché, in nome e per conto suo, curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
 - gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
 - allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
 - vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.
2. Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche in materia di sicurezza: ad esso l'Appaltatore conferirà ogni necessario potere affinché possa utilmente rappresentarlo nei confronti del Coordinatore della Sicurezza e ad esso verrà comunicata ogni disposizione, anche verbale, attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di Appalto.
3. In merito all'attuazione del Piano della Sicurezza, il Direttore Tecnico di cantiere ha il compito di:
 - coordinare l'azione di prevenzione e controllo dei rischi lavorativi, coinvolgendo le altre figure professionali presenti in cantiere (Capo cantiere, preposti, assistenti, operai, lavoratori autonomi ecc.);
 - comunicare al Coordinatore della Sicurezza i nominativi delle seguenti figure:



- Capo cantiere;
 - Preposti;
 - Responsabile per la sicurezza;
 - Responsabile delle procedure di emergenza (Pronto Soccorso e Antincendio);
 - Responsabile della corretta efficienza e manutenzione di tutte le opere provvisorie presenti in cantiere;
- Programmare le riunioni periodiche di sicurezza, con la partecipazione dei propri collaboratori, in cui valutare gli standard di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori e le eventuali modifiche da apportare al ciclo produttivo o all'attrezzatura.
4. Qualora l'organizzazione interna dell'Impresa preveda ufficialmente l'affidamento di alcuni dei compiti sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Direttore Tecnico, l'Appaltatore ha comunque il compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i nominativi di tali Preposti.
5. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
6. Nello svolgere gli obblighi di cui sopra il Direttore Tecnico deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'Appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 52 – Compiti del Capo cantiere in materia di sicurezza

1. Il Capo cantiere avrà l'obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono i lavori appaltati.
2. In ambito all'attuazione del Piano della Sicurezza, il Capo cantiere ha i seguenti obblighi:
 - curare l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
 - tenere a disposizione delle Autorità competenti, preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori unitamente a quelli consegnati dalle eventuali ditte subappaltanti;
 - responsabilizzare i preposti e gli operai ad una attenta e scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione;
 - disporre ed esigere che i preposti facciano osservare agli operai le norme di sicurezza ed usare i mezzi protettivi messi a loro disposizione;
 - provvedere alla compilazione giornaliera dell'elenco dei lavoratori presenti in cantiere contenente le generalità degli stessi, ed il nominativo della ditta dalla quale dipendono;
 - provvedere alla eliminazione degli eventuali difetti o deficienze riscontrate negli apprestamenti di sicurezza;
 - controllare l'affidabilità degli organi di sollevamento;
 - curare il coordinamento con le eventuali ditte subappaltanti operanti in cantiere (od eventuali lavoratori autonomi) al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza generale;
 - rendere edotti i Lavoratori subordinati dei rischi specifici cui sono esposti ed informarli delle loro responsabilità civili e penali ai sensi del D.Lgs. 758/1994;
 - curare l'affissione nel cantiere delle principali Norme di prevenzione degli infortuni;
 - curare l'affissione nel Cantiere della segnaletica di sicurezza;
 - verificare se nelle varie fasi di realizzazione dell'opera si manifestino i rischi contemplati nelle schede operative allegato al Piano di Sicurezza e quindi effettuare immediatamente le misure di prevenzione richieste dalla particolarità dell'intervento;
 - richiedere l'intervento dei superiori qualora si manifestassero nuove esigenze;
 - prima dell'inizio di una nuova tipologia di lavorazione o in occasione del subentro di una nuova squadra di operai nell'ambito di una stessa lavorazione avrà l'obbligo di informare i lavoratori interessati sui rischi connessi a tali operazioni, organizzando nell'orario di lavoro un incontro di formazione nel corso del quale darà lettura ai relativi capitoli del piano di sicurezza; al termine di tale incontro egli dovrà redigere un breve verbale che dovrà essere sottoscritto oltre che dallo stesso Capocantiere, da tutti i lavoratori presenti all'incontro;
 - tenere aggiornata la scheda di consegna ai Lavoratori dei mezzi di protezione personale - DPI.
3. Qualora l'organizzazione interna dell'Impresa preveda ufficialmente l'affidamento di alcuni dei compiti sopra definiti a figure professionali diverse da quelle del Capo Cantiere, l'Appaltatore ha comunque il compito di segnalare al Committente ed al Coordinatore della Sicurezza i nominativi di tali Preposti.

Art. 53 – Attività del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

1. Per la gestione dell'Appalto sotto il profilo della sicurezza il Committente provvederà a nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il quale, qualora fosse un soggetto diverso dal Direttore dei Lavori, lo affiancherà per il suo ambito di competenza.
2. L'attività del C.S.E. è normata dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e consisterà principalmente nell'esercitare funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel PSC, con l'obbligo di



- riferire immediatamente, e con comunicazione scritta, al Direttore Tecnico di cantiere e al Committente sulle eventuali situazioni di inadempimento constatate: nel caso di pericolo grave ed immediato il C.S.E. potrà, di propria iniziativa, far sospendere le singole lavorazioni; inoltre dovrà:
- a) verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - b) verificare l'idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani operativi di sicurezza;
 - c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - d) verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
 - e) segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
3. Il C.S.E. curerà i rapporti con il Direttore Tecnico di cantiere di cui sarà principale interlocutore in tema di sicurezza: curerà pertanto il coordinamento della sicurezza, organizzando sopralluoghi congiunti con il Direttore Tecnico di cantiere al fine di verificare l'attuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.
4. Il C.S.E. al termine di ogni visita in cantiere provvederà a redigere in contraddittorio con il Direttore Tecnico di cantiere o il Capo cantiere un verbale di ispezione che dovrà essere stilato in duplice copia e che sarà allegato in originale al Piano di Sicurezza e di Coordinamento: in esso verranno annotate le osservazioni relative al controllo delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza e gli eventuali adeguamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento che si rendessero necessari in relazione all'evoluzione dei lavori; inoltre verranno segnalate le eventuali inadempienze alle misure prescritte nel PSC con le relative contestazioni.

Art. 54 – Accertamento delle violazioni in materia di sicurezza e relativi provvedimenti

1. Il C.S.E., in caso di inosservanza delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni da parte dell'impresa appaltatrice, potrà adottare nei confronti della stessa le seguenti procedure:
 - contestazione verbale;
 - richiamo scritto;
 - proposta al Committente di allontanamento di un lavoratore (dopo tre richiami scritti al medesimo lavoratore);
 - proposta al Committente di allontanamento del Capocantiere (dopo tre richiami scritti al Capocantiere);
 - proposta al Committente di sospensione dei lavori parziale o totale;
 - sospensione dei lavori parziale o totale (nei casi di particolare urgenza);
 - proposta al Committente di risoluzione del contratto.
2. L'adozione di ciascuna procedura sarà rapportata alla gravità delle violazioni ed il numero di esse. Le comunicazioni relative alle sanzioni di cui al punto b, c, d, e, oltre ad essere annotate nel Giornale di Cantiere e sul Piano Generale di Sicurezza, verranno trasmesse tramite raccomandata alla ditta appaltatrice e contestualmente al Committente.

Art. 55 – Caratteristiche della sospensione lavori per ragioni di sicurezza

1. La sospensione dei lavori per ragioni di sicurezza, disposta dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione con le modalità sopra descritte, andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento agli obblighi previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per i lavori citati nell'allegato IX del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. La durata della stessa, a seconda della gravità della violazione e del presumibile tempo necessario al ripristino della situazione di sicurezza, andrà da 1 ora a 10 giorni. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.
2. La ripresa dei lavori non potrà essere considerata come avallo da parte del Committente sulla idoneità delle modifiche apportate dall'Appaltatore alla situazione a suo tempo giudicata inadeguata o pericolosa.



3. In caso di mancato ripristino della situazione di sicurezza, il C.S.E. avrà la facoltà di proporre al Committente la risoluzione del Contratto e l'allontanamento dal cantiere dell'Impresa Appaltante fatto salvo il proprio diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dal Codice Civile.
4. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal Contratto.



CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art.56 Subappalto
Art.57 Responsabilità in materia di subappalto
Art.58 Pagamento dei subappaltatori

Art. 56 - Subappalto

1. Fermi restando i casi di divieto stabiliti nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. e le limitazioni sancite per legge, con particolare riferimento alla classificazione di cui all'articolo 4 del presente Capitolato, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente con le seguenti specificazioni:
 - a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore, in termini economici, al 30 per cento dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
 - b) può essere consentito il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, anche se i lavori suddetti superino il 15% dell'importo totale dei lavori in appalto, purché siano rispettati i contenuti fissati dall'art.118, co.2, terzo periodo del medesimo Decreto;
 - c) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a "qualificazione obbligatoria" nell'allegato A al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che **l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;**
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
 - c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, (come sostituito e/o integrato da art. 3, Legge 55/90, art. 20, D. L. 152/91 convertito con Legge 203/91 e art. 22, D.L. 306/92, convertito con Legge 356/92); a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso Decreto, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252/98.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento sulle voci di costo soggette a ribasso (lavori);
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,



assicurativi ed antinfortunistici e DURC; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a euro 100.000 (euro centomila/00) e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori: fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d): è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 57 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 58 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti; l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore e comunque entro il S.A.L. successivo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.



CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art.59	Ultimazione dei lavori dei lotti di intervento
Art.60	Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione
Art.61	Collaudo (o certificazione di regolare esecuzione)
Art.62	Presa in consegna dei lavori ultimati

Art. 59 - Ultimazione dei lavori dei lotti di intervento

1. Al termine dei lavori degli eventuali singoli lotti nei quali l'opera è stata eventualmente frazionata, il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite redigendo apposito verbale.
2. In sede di tale accertamento, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori: in caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Art. 60 - Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori redige, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente Appaltante: in caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Il mancato rispetto del termine fissato per l'eliminazione degli eventuali vizi e difformità di costruzione comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
4. L'Ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione dei Lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, da parte dell'ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale.
7. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro i termini fissati all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione.

Art. 61 – Collaudo (o certificazione di regolare esecuzione)

1. Il collaudo (o il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla legge ove previsto dalla Stazione Appaltante), ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi; il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di Contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio (art.141 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione: decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel Contratto. Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere



- accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore.
4. Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.
 5. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.
 6. Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito al giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.
 7. Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).
 8. Qualora l'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.
 9. Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

Art. 62 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico (ove richiesto);
 - b) sia stato richiesto il certificato di agibilità (ove richiesto);
 - c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
 - d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato;
 - f) siano stati acquisiti gli elaborati scritto-grafici *as built* dall'impresa appaltatrice.La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui al comma 1, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
5. Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).
6. Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all'Appaltante.



CAPO 11 - NORME FINALI

Art.63	Riserve dell'Impresa e definizione delle controversie
Art.64	Rappresentanza dell'Appaltatore – Direttore tecnico di cantiere
Art.65	Qualità e accettazione di materiali, beni e forniture
Art.66	Oneri a carico dell'Appaltatore
Art.67	Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore
Art.68	Condizioni speciali per lo svolgimento dell'Appalto
Art.69	Prove e verifiche dei lavori, riserve dell'Appaltatore
Art.70	Cartello di cantiere
Art.71	Documenti da custodire in cantiere
Art.72	Adempimenti di fine lavori
Art.73	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
Art.74	Custodia del cantiere
Art.75	Spese contrattuali, imposte, tasse

Art. 63 - Riserve dell'Impresa e definizione delle controversie

1. Ai sensi dell'art. 23 della L.R. 13/2001, qualora, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'impresa sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera variasse in aumento rispetto all'importo contrattuale, l'impresa è tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a favore della Stazione Appaltante pari allo 0,5 per cento dell'importo del maggior costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per la Stazione Appaltante per il collaudo dell'opera. Tale deposito deve essere effettuato in valuta presso la Tesoreria della Stazione Appaltante o polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, con riportata la causale, entro quindici giorni dall'opposizione delle riserve: decorso tale termine senza il deposito delle somme suddette, l'impresa decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui documenti contabili. Da tale deposito verrà detratta la somma corrisposta al collaudatore e il saldo verrà restituito all'impresa in un con il saldo dei lavori.
2. Ai sensi dell'art. 240, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento della predetta misura.
3. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'art. 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
4. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore ed alla Stazione Appaltante entro 90 giorni dalla opposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta giorni) dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione Appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000,00 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il Dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
8. La procedura di cui al comma 7 può essere esperita anche per le controversie circa la interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
10. Ove non si proceda all'accordo bonario le controversie verranno deferite alla giurisdizione ordinaria competente per territorio.



Art. 64 – Rappresentanza dell'Appaltatore – Direttore tecnico di cantiere

1. La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo dei lavori di cui al Contratto, sono a carico dell'Appaltatore che provvederà a nominare a tale scopo un Direttore Tecnico di cantiere.
2. Il Direttore Tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

Art. 65 - Qualità e accettazione di materiali, beni e forniture

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'Appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; **in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori**, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali, e le forniture non accettate o rifiutate a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la Direzione Lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. **Entro 30 giorni antecedenti il loro utilizzo, l'Appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'Appalto.**
5. L'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
6. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture provveranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
7. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
8. I disegni costruttivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme. L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.



Art. 66 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore:
 - gli oneri di cui al Capitolato Generale, D.M. 145/2000;
 - gli oneri di cui al Regolamento Generale, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 - gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ad esclusione di quanto specificamente stimato in merito ai costi della sicurezza.
2. Oltre agli oneri di cui al co.1, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione di materiali solidi, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove e analisi, oltre a quelle previste dal presente Capitolato Speciale poste a carico della Stazione Appaltante (art.167, co.7, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) che dovessero essere ordinate dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo, ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti (art.167, co.8, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.). Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Ente Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Ente Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Ente Appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro (prototipazione) ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere o computer adeguato, macchina da calcolo e materiale di cancelleria, collegamento ad internet;
 - n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e



- controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - p) le spese per l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - q) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltatore, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
 - r) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, piste di servizio ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati comprese le aree per la movimentazione mezzi, le aree per il trasporto, il carico e scarico dei materiali e le terre occorrenti. Le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;
 - s) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
 - t) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino al lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
 - u) **la redazione dei calcoli costruttivi di tutte le opere d'arte e delle componenti edilizie e impiantistiche** nonché la redazione dei relativi disegni costruttivi per tutte quelle componenti per le quali sia prescritto dal progetto e/o sia richiesto dal Direttore dei Lavori e, in particolare:
 - per gli impianti idrico-fognanti, elettrico, di termico;Detti calcoli, ed i relativi disegni, riuniti in un progetto costruttivo delle opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla Direzione dei Lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia e a questa dovranno essere consegnati in 3 copie, unitamente ai file editabili di tutti gli elaborati.
 - v) per quanto concerne in particolare le componenti impiantistiche, l'Appaltatore dovrà dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di avere preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli e le prescrizioni, a mezzo di tecnico abilitato di fiducia concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera;
 - w) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che va dalla ultimazione dei lavori sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art.166 del D.P.R. 270/2010 e S.M.I.;
 - x) la fornitura all'ufficio tecnico dell'Ente Appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione lavori;
 - y) le spese e la cura per la messa in sicurezza, per la custodia, per la conservazione in efficienza di qualsiasi apprestamento di cantiere e per la protezione delle opere già realizzate durante gli eventuali periodi di sospensione dei lavori.
3. Sono altresì da considerare ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore, le seguenti disposizioni di dettaglio in merito alle opere da realizzare e alle componenti, materiali, beni e manufatti da fornire, nonché in riferimento alle modalità e procedure con cui svolgere le varie attività previste dall'Appalto:
- a) verifica, preliminarmente a qualsiasi attività da svolgere, tramite l'utilizzo di specifica strumentazione, di tutti i tracciati impiantistici presenti nell'immobile da ristrutturare, di qualsiasi forma e specie, tecnologia e consistenza, collocazione e posa in opera con obbligo di fornire al Direttore dei Lavori uno o più elaborati grafici e rilievo fotografico di quanto eventualmente accertato;
 - b) verifica della presenza, all'interno dei sistemi edilizi e impiantistici o come componenti a se stanti di materiali, prodotti o parti potenzialmente contenenti amianto in forma compatta e/o in fibre;
 - c) verifica della natura, efficienza e tensione di tutte i collegamenti a rete impiantistici presenti sulle fronti dell'edificio con obbligo di concordare con gli enti gestori le modalità di rimozione, accantonamento provvisorio per tutto il tempo necessario e ricollocamento in opera a lavori terminati. Risulteranno a carico dell'Appaltatore anche gli eventuali oneri conseguenti, quelli derivanti da eventuali sospensioni di fornitura e/o le opere propedeutiche alla loro riattivazione;
 - d) protezione e salvaguardia dei proiettori appartenenti all'illuminazione pubblica collocati in prossimità o direttamente sulle fronti dell'edificio oggetto di intervento;



- e) protezione e salvaguardia, se essi dovessero rientrare all'interno dell'aria di cantiere;
 - f) protezione, salvaguardia e/o asportazione temporanea e ricollocazione della cartellonistica stradale (segnali stradali) e/o insegne collocati in prossimità o direttamente sulle fronti dell'edificio da ristrutturare;
 - g) tutti gli oneri di ammassamento delle nuove partizioni/chiusure verticali interne ed esterne, opache o traslucide alle componenti edilizie esistenti, secondo le modalità esplicitate nel progetto e le indicazioni della Direzione dei Lavori;
 - h) preparazione di tutte le superfici sulle quali si andranno ad applicare le nuove finiture superficiali, con particolare riferimento alle pavimentazioni e ai rivestimenti;
 - i) accertamento dei punti di fornitura di tutte le forniture impiantistiche (gas, adduzione idrica, connessione telefonica, alimentazione elettrica, e così via);
 - j) fornitura di tutte le assistenze murarie alla realizzazione delle parti impiantistiche;
 - k) ripristino, a regola d'arte, delle componenti edilizie sulle quali dovesse essere necessario effettuare tracce, scassi, tagli, passaggi, ecc. finalizzate al passaggio e/o installazione di componenti impiantistiche;
 - l) realizzazione di cordoli rompitratta in calcestruzzo armato (a quota +270 cm da pavimento e di spessore pari almeno a 15 cm), opportunamente ammassati alle componenti edilizie esistenti, nel caso di realizzazione di nuove partizioni/chiusure verticali opache, di qualsiasi spessore e tipologia, di altezza superiore a 3,00 m.;
 - m) rimozione e conservazione in luogo idoneo, ben ventilato e sorvegliato, degli arredi, accessori e componenti funzionali attualmente presenti nell'immobile, nonché loro ricollocazione in opera, a lavori conclusi, su indicazione della Direzione dei Lavori e/o della Stazione Appaltante.
4. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata inadempienza contrattuale e, quindi, segnalata dal Direttore dei Lavori alla Stazione Appaltante che assumerà, anche in accordo con il presente Capitolato, tutte le determinazioni conseguenti. L'Appaltante sarà quindi in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul primo acconto successivo.
5. Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante. Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.
6. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
7. L'Impresa è tenuta ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dagli Enti/gestori affinché siano evitati danneggiamenti alle reti esistenti, delle quali l'Appaltatore rimane l'unico responsabile. L'Appaltatore presterà inoltre tutta la necessaria assistenza tecnica ed operativa per la più rapida sistemazione delle interferenze provvedendo altresì a tutti gli interventi che gli verranno richiesti. L'Appaltatore dovrà tener conto dei perditempo connessi con la sistemazione delle interferenze e dei relativi riflessi sul programma lavori. L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti.
8. L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere :
- a) ad assicurare che la circolazione veicolare e pedonale sulle strade comunali non rientranti nelle aree di cantiere si svolga nelle condizioni ordinarie e nel rispetto delle norme di sicurezza, evidenziando la presenza della recinzione anche con segnalazioni luminose, garantendo, ove necessario, il transito pedonale protetto, eliminando ogni possibile ostacolo e così via;
 - b) alla sistemazione, a strati di spessore non superiore a cm. 60 (sessanta), delle aree di stoccaggio provvisorio da realizzare nell'area di cantiere;
 - c) ad usare ogni cautela per evitare danni e difficoltà di accesso e di transito all'interno delle aree ove è previsto l'accatastamento del materiale di stoccaggio provvisorio che dovrà avvenire con le modalità e le prescrizioni previste per legge;
 - d) alle occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
 - e) alla conservazione ed al ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisorie, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale com'era prima dei lavori;
 - f) all'adeguamento dei percorsi che portano alle aree di stoccaggio provvisorio per il passaggio dei mezzi ed il ripristino della stessa se verranno procurati dei danni, senza che l'appaltatore possa pretendere ulteriori compensi, essendo questi oneri già compresi nei prezzi unitari d'appalto;



- g) alla fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori;
- h) **alla riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione (AS BUILT).** In particolare dovranno essere eseguiti:
- disegni costruttivi delle componenti edilizie;
 - disegni costruttivi delle componenti impiantistiche;
 - opere esterne all'area di cantiere eseguite e relativi allacciamenti alle reti esterne (collettore fognario, ecc.);
- Tutte le tavole dovranno essere eseguite e consegnate alla Direzione Lavori in formato digitale editabile e in n. 3 copie cartacee 2 delle quali verranno consegnate alla stazione appaltante ed all'Amministrazione Comunale.
- i) Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferiti alle opere in genere, e l'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
- j) Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisorie, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini;
- k) allo sgombero dei materiali di rifiuto propri o lasciati da altre ditte con le modalità prescritte dalla legge e secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale 6/2006. Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia;
- l) durante l'esecuzione dei lavori, a garantire il libero accesso al cantiere dei preposti dall'Amministrazione al controllo, nonché del personale che collabora con la Direzione Lavori nonché di qualsiasi altro personale indicato dall'Amministrazione e dalla Direzione dei Lavori.
9. Nello svolgere tali obblighi l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il responsabile dei lavori, con i coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n.145 (nella parti ancora vigenti) e del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. e Dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni che si considerano prevalenti anche per le parti che dovessero con essi risultare contrastanti.

Art. 67 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
- a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte,
 - le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,
 - le annotazioni e controdeduzioni dell'impresa appaltatrice,
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- c) liste delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori: la documentazione fotografica, in formati riproducibili agevolmente, a colori, dovrà preferibilmente recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, degli edifici vicini, degli arredi urbani, ecc. rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
- In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:
- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;



- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
 - segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
4. L'Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico, o di altra natura, o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.
 5. E' a carico dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
 6. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento; ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Art. 68 – Condizioni speciali per lo svolgimento dell'Appalto

1. L'Appalto ha per oggetto la Manutenzione straordinaria di un immobile collocato all'interno del tessuto urbano di Copertino, in una zona centrale, densamente abitata e particolarmente affollata di persone (anche utenze "deboli", anziani e bambini): da ciò consegue che l'Impresa Appaltatrice dovrà adottare ogni accorgimento, su indicazione del Direttore dei Lavori e/o del CSE e/o per propria iniziativa comunque preventivamente concordata con il Direttore dei Lavori e/o CSE, atta alla minimizzazione dei fattori di disturbo, alla eliminazione dei potenziali pericoli di cui potrebbero essere vittima gli utenti e i terzi presenti, alla rimodulazione delle normali prassi realizzative e alla definizione di aree di intervento ben determinate, non interferenti con gli spazi aperti al pubblico.
2. La Direzione dei Lavori, quindi in ragione di quanto affermato al precedente comma, potrà disporre all'Appaltatore particolari modalità di svolgimento delle opere, in funzione delle esigenze di funzionalità, sicurezza e gestione delle attività lavorative; a titolo indicativo, e non esaustivo, la Direzione dei Lavori potrà disporre, anche a seguito di richiesta del CSE, senza determinare ulteriori oneri rispetto a quelli già definiti nel presente Appalto, di:
 - differire ovvero anticipare alcune lavorazioni;
 - individuare periodi temporali entro i quali effettuare particolari lavorazioni, ovvero ogni operazione propedeutica;
 - individuare specifiche aree in cui concentrare, in determinati periodi dell'Appalto, le lavorazioni;
 - effettuare consegne parziali delle aree oggetto dell'Appalto;
 - ogni altra indicazione ritenuta necessaria.
3. Il presente Appalto risulta finanziato nell'ambito del PON FESR Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" ai sensi dell'avviso congiunto MIUR-MATM del 15 giugno 2010: ne consegue che le modalità di svolgimento dell'Appalto stesso, le procedure da seguire, le modalità di liquidazione degli acconti, gli obblighi e gli oneri da soddisfare, ecc. saranno subordinati all'osservanza dei contenuti della documentazione relativa al medesimo programma (delle "Linee guida") per l'attuazione da parte dei beneficiari degli interventi di riqualificazione degli edifici pubblici scolastici finanziati a valere sul PON FESR Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" ai sensi dell'avviso congiunto MIUR-MATM del 15 giugno 2010 e di ogni altro provvedimento emanato ed emanando.
4. Gli obblighi di cui al precedente comma sono altresì espressamente richiamati nel Contratto d'Appalto.

Art. 69 – Prove e verifiche dei lavori, riserve dell'Appaltatore

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.
2. La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute: ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti; in tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
3. Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a Regola d'Arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.



In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla pre - costituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

4. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata o pec.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. L'istituto della riserva sarà secondo le prescrizioni e le limitazioni previste dalla vigente normativa e prassi.

Art. 70 – Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, di dimensioni non inferiori a circa m. 1,00 di base e 2,00 di altezza, sulla base di quanto sarà indicato dalla Stazione Appaltante per il tramite del DL e del RUP.
2. Il cartello dovrà essere esposto in prossimità dell'ingresso principale al cantiere in posizione ben visibile dalle zone utilizzate dal pubblico e dovrà riportare tutte le indicazioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dai Regolamenti e norme Generali e Locali del presente Capitolato, delle **“Linee guida” per l’attuazione da parte dei beneficiari degli interventi di riqualificazione degli edifici pubblici scolastici finanziati a valere sul PON FESR Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” ai sensi dell’avviso congiunto MIUR-MATTM del 15 giugno 2010 e di ogni altro provvedimento emanato o emanando nell’ambito del programma di finanziamento.**

Art. 71 – Documenti da custodire in cantiere

1. Documenti generali:
 - a) copia del Progetto Esecutivo dell'opera e sua approvazione;
 - b) DURC in corso di validità;
 - c) copia iscrizione CCIAA;
 - d) Libro Matricola dei dipendenti;
 - e) Registro Infortuni vidimato dall'ASL di competenza territoriale;
 - f) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - g) Piano Operativo di Sicurezza;
 - h) Cronoprogramma lavori;
 - i) verbali relativi a verifiche, visite ispezioni, effettuate dagli Organi di Vigilanza.
2. Documenti relativi alla prevenzione e protezione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
 - a) nomine;
 - b) copia della notifica inviata agli organi competenti (ASL ed Ispettorato del Lavoro) con l'indicazione del responsabile del servizio protezione e prevenzione dell'impresa;
 - c) copia della lettera di incarico con l'indicazione del nominativo del Medico competente nominato dall'impresa;
 - d) indicazione, anche a mezzo di avviso a tutti i lavoratori, dei lavoratori addetti alle emergenze: pronto soccorso ed antincendio;
 - e) indicazione, anche a mezzo di avviso, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) copia del documento di valutazione dei rischi e programma attuativo delle misure di sicurezza;
 - g) copia dei documenti che attestano l'attività informativa e formativa erogata nei confronti dei lavoratori;
 - h) copia del piano di sorveglianza sanitaria;
 - i) registro delle visite mediche cui dovranno essere sottoposti i lavoratori per gli accertamenti sanitari preventivi e periodici; esso dovrà sistematicamente contenere il giudizio di idoneità, il tipo di accertamento eseguito, le eventuali prescrizioni e le successive scadenze;
 - j) certificati di idoneità per eventuali lavoratori minorenni;
 - k) copia dei tesserini individuali di registrazione della vaccinazione antitetanica.
3. Documenti relativi alle Imprese subappaltatrici (ai sensi della Legge 55/1990):
 - a) copia iscrizione alla CCIAA;
 - b) DURC in corso di validità;
 - c) autorizzazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza;
 - d) certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori ove necessario;
 - e) certificati regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile;
 - f) nel caso di utilizzo di sistemi di sollevamento: certificati di verifica annuale e della fotocopia del libretto;
 - g) copia del Piano di Sicurezza sottoscritto dall'Impresa subappaltatrice;



- h) documento sottoscritto dall'Impresa subappaltatrice indicante il Direttore tecnico di cantiere e della Sicurezza.
4. Documenti relativi a macchine, attrezzature ed impianti:
- a) apparecchi di sollevamento:
 - libretto di omologazione ISPEL relativo agli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale;
 - copia della denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg.;
 - verifica delle funi, riportata sul libretto di omologazione (trimestrale);
 - verbale di verifica del funzionamento e dello stato di conservazione per gli apparecchi di sollevamento con portata superiore ai 200 Kg. (annuale);
 - b) ponteggi metallici:
 - libretto del ponteggio fornito dal fabbricante (copia autorizzazione ministeriale, relazione tecnica, istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, schemi di montaggio possibile, calcoli di progetto con indicati i sovraccarichi massimi ammissibili);
 - disegno esecutivo, relativo alla realtà specifica in cui si sta operando firmato dal Direttore tecnico di cantiere;
 - Progetto Esecutivo per ponteggi superiori ai 20,00 m. di altezza o aventi configurazioni complesse firmato da professionista abilitato;
 - c) impianti elettrici del cantiere:
 - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico completo di schema dell'impianto realizzato, della relazione dei materiali impiegati e del certificato di abilitazione dell'installatore rilasciato dalla Camera di Commercio (ex Legge 46/1990 Art. 9-12);
 - dichiarazione di conformità dei quadri elettrici a cura dell'installatore completo di schema di cablaggio e riferimento alle norme applicabili;
 - d) impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche:
 - copia della denuncia dell'impianto di messa a terra mod. B, vidimata dall'ISPEL (DPR 547/1955 Art. 328) con schema dell'impianto e richiesta di omologazione;
 - richiesta di verifica dell'impianto di messa a terra effettuata prima della messa in servizio e ad intervalli non superiori ai due anni (DPR 547/1955 Art. 328);
 - copia della denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche mod. A, vidimata dall'ISPEL (DPR 547/1955 Art. 39);
 - e) macchine ed attrezzature di lavoro:
 - copia dei documenti e libretti di istruzione e manutenzione (con annotazione delle manutenzioni effettuate), di tutte le attrezzature e macchine presenti nel cantiere.

Art. 72 – Adempimenti di fine lavori

1. Entro 30 giorni dalla fine dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:
 - dichiarazioni di conformità ai sensi del D.P.R. 37/2008 e ss.mm.ii. di tutti gli impianti installati, complete di ogni allegato;
 - abaco aggiornato dei serramenti ed infissi esterni/interni effettivamente installati;
 - certificazioni riguardanti le caratteristiche dei manufatti posati;
 - referenze riguardanti le case produttrici dei materiali posati ed ogni altra utile indicazione per il reperimento a distanza di tempo dei pezzi di ricambio;
 - manuali di istruzione e di manutenzione di tutti i macchinari, dispositivi ecc. messi in opera e di tutte le parti impiantistiche;
 - ogni altra documentazione necessaria ad integrare il fascicolo informativo allegato al piano di sicurezza;
 - omologazioni e certificazioni relative ai prodotti e manufatti aventi rilevanza antincendio;
 - elaborati di tutte le parti impiantistiche AS-BUILT comprensive di schede tecniche, schemi di smontaggio, modalità di decommissioning, ecc.
2. A distanza di quattro mesi dalla conclusione dei lavori l'Appaltatore dovrà eseguire un controllo completo dei serramenti, delle attrezzature e dei macchinari degli impianti e degli altri dispositivi installati per verificarne la funzionalità. L'attestazione dell'avvenuta esecuzione di tale operazioni sarà rilasciata dal Direttore dei Lavori e costituirà elemento integrante alle operazioni di collaudo.

Art. 73 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto i materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in aree di stoccaggio provvisorio, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di cava, di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni.



3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 74 - Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,65 a euro 516,46.

Art. 75 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori esclusi oneri di concessione edilizia;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e i diritti, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.
4. Il presente appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.